

REGISTRAZIONE DI ARRIVO

Marca  
Bollo



**COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO**

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

C.so Umberto I°, 22 – Tel. 0522/63.67.11 – Fax. 0522/63.67.10

**P.IVA 00441100351**

E-mail: ediliziaprivata@comune.sanmartinoirio.re.it

sportellounico@comune.sanmartinoirio.re.it

## **RICHIESTA DI CERTIFICATO DI CONFORMITA' EDILIZIA E AGIBILITA' (ai sensi art. 21 L.R. 31/2002)**

**Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Gestione del Territorio**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_)

il \_\_\_\_\_ domiciliato/a a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_)

Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

<b>Codice Fiscale</b>																	
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

☐ in qualità di proprietario/ avente titolo (se persona fisica)

☐ in qualità di legale rapp.te della ditta \_\_\_\_\_ con sede legale

in \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ Partita I.V.A. \_\_\_\_\_

☐ ed altri richiedenti ( si allega elenco **ALTRI INTESTATARI**)

titolare/i del Permesso di Costruire n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e successive varianti (indicare tutte le eventuali

Varianti effettuate con Permesso di Costruire e/o Denuncia di Inizio Attività, le Proroghe e le Volture):

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 1) _____ del _____; | 2) _____ del _____; |
| 3) _____ del _____; | 4) _____ del _____; |
| 5) _____ del _____; | 6) _____ del _____; |
| 7) _____ del _____; | 8) _____ del _____. |

**entro 15 gg dalla comunicazione di FINE LAVORI (art. 22 L.R. 31/02) dichiarata il giorno:**

--

## CHIEDE

ai sensi di quanto disposto dall'art. 21 della L.R. 25/11/2002 n° 31, il rilascio del **certificato di conformità edilizia e agibilità** per intervento edilizio relativo alle pratiche edilizie di cui sopra e precisamente: \_\_\_\_\_

sull'immobile distinto al catasto terreni al foglio n° \_\_\_\_\_ mappale/i \_\_\_\_\_ Subalterno/i \_\_\_\_\_  
 foglio n° \_\_\_\_\_ mappale/i \_\_\_\_\_ Subalterno/i \_\_\_\_\_  
 foglio n° \_\_\_\_\_ mappale/i \_\_\_\_\_ Subalterno/i \_\_\_\_\_  
 posto in Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

# ALLEGA

- **SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA DEL FABBRICATO E RELATIVI DOCUMENTI** (ai sensi art. 20 L.R. 31/02);
- **COPIA QUIETANZA DEL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERI di Euro 18,00.**

Eventuali NOTE:

San Martino in Rio, lì

## IL RICHIEDENTE

**Art. 20**

*Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato.*

1. Ogni immobile oggetto di intervento edilizio è dotato di una scheda tecnica descrittiva, articolata per le diverse unità immobiliari che lo compongono, nella quale sono riportati i dati catastali ed urbanistici utili all'esatta individuazione dell'immobile, i dati metrici e dimensionali, le prestazioni fornite in ordine ai requisiti obbligatori, nonché gli estremi dei provvedimenti comunali e delle denunce di inizio attività relativi allo stesso. La scheda tecnica deve inoltre essere completa con le dichiarazioni concernenti la rispondenza dell'edificio ai requisiti obbligatori.
2. La scheda tecnica contiene la dichiarazione che sono stati regolarmente effettuati i controlli in corso d'opera e finali e che l'opera realizzata è conforme al progetto approvato o presentato ed alle eventuali varianti allo stesso. Alla scheda tecnica sono allegati i certificati di collaudo e le ulteriori certificazioni se previsti dalla legge.
3. La scheda tecnica è documento necessario per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità ed è predisposta ed aggiornata, anche per gli effetti dell'art. 481 del Codice penale, da un professionista abilitato.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate forme semplificate di predisposizione della scheda tecnica descrittiva, relativamente agli interventi non soggetti a certificazione comunale della conformità edilizia.
5. Ai fini di una corretta compilazione della scheda tecnica, il funzionario dell'Ente responsabile del procedimento dovrà fornire al progettista i dati in possesso dell'Ente che verranno richiesti.
6. La scheda tecnica è parte integrante del fascicolo del fabbricato, nel quale sono raccolte e aggiornate le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico e riguardanti la sicurezza dell'intero fabbricato. La Giunta regionale:
  - a) specifica i contenuti del fascicolo del fabbricato;
  - b) stabilisce le modalità di compilazione, custodia e aggiornamento del fascicolo, sia per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sia per le nuove costruzioni.

**Art. 21**

*Certificato di conformità edilizia e agibilità.*

1. Il certificato di conformità edilizia e agibilità attesta che l'opera realizzata corrisponde al progetto approvato o presentato, dal punto di vista dimensionale, prestazionale e delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed in particolare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Sono soggetti al certificato:
  - a) gli interventi di nuova edificazione;
  - b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
  - c) gli interventi di ristrutturazione edilizia.
3. Sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato, nei casi di cui al comma 2, il titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività ovvero i loro successori o aventi causa.
4. Per gli interventi edilizi non compresi al comma 2 la dichiarazione di conformità del professionista abilitato, contenuta nella scheda tecnica descrittiva di cui all'art. 20, tiene luogo del certificato di conformità edilizia e agibilità. Per i medesimi interventi, copia della scheda tecnica descrittiva è trasmessa al Comune entro quindici giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.
5. Il ritardo o la mancata presentazione della domanda di certificato di conformità edilizia e agibilità e la mancata trasmissione al Comune di copia della scheda tecnica descrittiva, secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 Euro.
6. Il certificato di conformità edilizia e agibilità ha il valore e sostituisce il certificato di agibilità di cui agli artt. 24 e 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, restando ferme le autorizzazioni all'esercizio delle attività previste dalla legislazione vigente.

## Art. 22

*Procedimento per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità.*

1. Entro quindici giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori il soggetto interessato presenta allo Sportello unico per l'edilizia la domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità corredata:

a) dalla richiesta di accatastamento dell'immobile, quando prevista, sottoscritta dal richiedente, che lo Sportello unico per l'edilizia provvede a trasmettere al catasto;

b) da copia della scheda tecnica descrittiva e dei relativi allegati.

2. Lo Sportello unico per l'edilizia comunica il nome del responsabile del procedimento, il quale può richiedere, entro i successivi trenta giorni dalla presentazione della domanda, documenti integrativi non a disposizione dell'Amministrazione o che non possono essere acquisiti dalla stessa autonomamente. La richiesta interrompe il termine di cui al comma 3, il quale ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento degli atti.

3. Il certificato di conformità edilizia e agibilità è rilasciato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta.

4. I controlli sull'opera eseguita, a cui provvede lo Sportello unico per l'edilizia entro il termine previsto per il rilascio del certificato, sono finalizzati a verificare la rispondenza dell'intervento realizzato agli elaborati di progetto approvati o presentati.

5. Il Comune con il R.U.E. individua le modalità per effettuare il controllo, anche con riguardo ai diversi tipi di intervento ed ai diversi ambiti del territorio.

6. Nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma 3, la conformità edilizia e agibilità si intende attestata secondo, quanto dichiarato dal professionista nella scheda tecnica descrittiva. In tale caso la scheda tecnica descrittiva tiene luogo del certificato di conformità.

7. La conformità edilizia e agibilità comunque attestata non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'art. 222 del regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero per motivi strutturali,

-----

**PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE**

## Data

## Il Tecnico Istruttore